CAMERA DEI DEPUTATI N. **6039-A**

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza ll 12 novembre 1999

(Relatore: **RUFFINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

—

Modifica della disciplina sull'ordinamento della Scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare

Presentato il 19 maggio 1999

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Commissione Difesa ha esaminato l'allegato disegno di legge in ordine al quale si rilevano i seguenti profili.

1. *Ambito dell'intervento normativo.*

Il disegno di legge in esame, composta da un unico articolo, è finalizzato a modificare l'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501.

Il comma 2 del citato articolo 34 prevede infatti che l'ordinamento della Scuola di guerra aerea, della Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione dell'Aeronautica sia stabilito con « decreto reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze ». Questa disposizione, emanata prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, va peraltro intesa, attualmente, nel senso che l'ordinamento delle scuole è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Pertanto, secondo la normativa vigente, agli ordinamenti delle predette scuole ed istituti di formazione dell'Aeronautica, si provvede mediante un decreto, il cui *iter* prevede la proposta dei ministri interessati e la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Attualmente l'ordinamento dei tre istituti interessati dal disegno di legge risulta disciplinato dai seguenti provvedimenti:

l'ordinamento della Scuola di guerra aerea è delineato nel decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, e successive modificazioni;

per la Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare le norme ordinamentali sono contenute nel regio decreto-legge 20 novembre 1941, n. 1550, e successive modificazioni;

l'ordinamento dell'Accademia aeronautica è definito dal regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni.

Il disegno di legge A.C. 6039, modificando il citato articolo 34, intende consentire, ai fini della disciplina del funzionamento interno delle singole Scuole, l'adozione di regolamenti interministeriali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Si intende pertanto modificare il tipo di fonte diretta a disciplinare l'ordinamento interno delle tre scuole interessate, consentendo espressamente l'adozione di regolamenti o interministeriali in luogo di decreti del Presidente della Repubblica.

La Scuola di guerra aerea è un istituto superiore di studio, di insegnamento e di diffusione delle dottrine militari aeronautiche, con sede a Firenze. L'istituto ha una triplice dipendenza: gerarchica dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica; funzionale e didattica dal Comando generale delle Scuole; logistica e amministrativa dal Comando della 2ª Regione aerea.

La Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare, anch'essa con sede a Firenze, è un istituto con autonomo ordinamento, ma avente finalità similari rispetto alla Scuola di guerra aerea (di cui costituisce,

in sostanza, un'articolazione). Le norme ordinamentali sono contenute nel regio decreto-legge 20 novembre 1941, n. 1550, e successive modifiche. La Scuola è collocata funzionalmente all'interno del Comando generale delle Scuole. Essa è in posizione di dipendenza gerarchica dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, nonché logistica e amministrativa dal Comando della 2ª Regione aerea. La Scuola di applicazione ha il compito di svolgere attività di studio e didattiche al fine di preparare gli ufficiali in servizio permanente effettivo e di complemento non piloti, secondo le direttive impartite dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.

L'Accademia aeronautica è un istituto di rango universitario, con sede a Pozzuoli. L'ordinamento dell'Accademia è contenuto nel regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni. L'Accademia ha il compito di formare gli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente, del ruolo naviganti (piloti e navigatori), del ruolo servizi e del ruolo ingegneri. L'istituto ha, inoltre, il compito di assicurare lo svolgimento di corsi pre-volo per piloti di complemento: tali corsi sono seguiti anche da ufficiali di altre forze e corpi armati dello Stato.

2. *Istruttoria legislativa.*

La Commissione ha proceduto all'esame nelle sedute del 14 settembre, del 5 e 13 ottobre e dell'11 novembre 1999.

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Commissione Affari costituzionali (con una osservazione, accolta dalla Commissione Difesa), della Commissione Bilancio e della Commissione Cultura, scienza ed istruzione.

Alla luce della natura eminentemente tecnica della misura proposta con il disegno di legge in esame, se ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

Elvio RUFFINO, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, si segnala l'opportunità di specificare che il regolamento interministeriale, ivi previsto, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato il disegno di legge recante « Ordinamento della Scuola di guerra aerea, della Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione dell'aeronautica militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
« L'ordinamento della Scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare è stabilito con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».	« L'ordinamento della Scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare è stabilito con regolamento **da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,** con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6039A
Lire 500